



BANDO

“Capodanno dell’Annunciazione” 2024

in attuazione della Legge regionale n. 46/2015

“Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001”

INDICE

Art. 1 - Finalità e obiettivi

Art. 2 - Risorse

Art. 3 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità

Art. 4 - Modalità di compilazione della domanda

Art. 5 - Termini e modalità di trasmissione della domanda

Art. 6 - Requisiti di ammissibilità

Art. 7 - Valutazione delle domande

Art. 8 - Criteri di valutazione

Art. 9 - Compartecipazione, risorse disponibili e modalità di utilizzazione del logo del Consiglio

Art. 10 - Spese ammissibili e non ammissibili a compartecipazione

Art. 11 - Cumulabilità della compartecipazione finanziaria

Art. 12 - Rendiconto e liquidazione della compartecipazione

Art. 13 - Revoca o rideterminazione della compartecipazione concessa

Art. 14 - Verifiche e controlli

Art. 15 - Pubblicità e comunicazioni

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

Art. 17 - Responsabile del procedimento

Art. 1 - Finalità e Obiettivi

1. La l.r. 46/2015 *“Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001”*, così come modificata dalla l.r. 24 dicembre 2021, n. 51 ha introdotto - tra gli eventi di particolare rilievo e rilevanza - la ricorrenza del *“Capodanno dell’Annunciazione”* per ricordare che l'anno civile, fino al 1749, in Toscana, iniziava il 25 marzo, giorno in cui la Chiesa cattolica aveva collocato la festa dell'Annunciazione o, più esattamente, dell'Incarnazione, in corrispondenza del nono mese antecedente la nascita di Gesù. Nel 1582 entrò in vigore il calendario gregoriano che fissava l'inizio dell'anno al 1° gennaio, ma Firenze ed altre città toscane, quali: Lucca, Pisa, Prato, Siena, continuarono a considerare il 25 marzo come il loro Capodanno. Ciò avvenne fino a quando, nel novembre 1749, il Granduca Francesco III di Lorena emise un decreto che fissava anche per la Toscana il 1° gennaio come data iniziale dell'anno civile, uniformandosi a quanto già in vigore nel resto d'Italia e d'Europa, ovvero allo *“stile moderno”* con inizio dell’anno il 1 gennaio.
2. Il Consiglio regionale con il presente bando intende sostenere, attraverso la concessione di un cofinanziamento ai sensi della l.r. 46/2015, iniziative culturali realizzate da: Enti Locali, Consorzi ed Enti gestori di parchi e aree naturali protette, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), Pro Loco, associazioni sportive dilettantesche riconosciute dal CONI, associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro (con esclusione delle fondazioni bancarie e delle fondazioni istituite e disciplinate con legge regionale a prevalente partecipazione della Regione Toscana), costituite entro il 31/12/2023, con sede legale e operativa in Toscana, per celebrare la IX^a edizione del *“Capodanno dell’Annunciazione”*, anno 2024.
3. Le iniziative proposte dai soggetti richiamati al precedente comma 2, devono essere pertinenti con la celebrazione del Capodanno dell’Annunciazione. Esse possono concretizzarsi in celebrazioni di fatti ed eventi, spettacoli, manifestazioni e convegni, mostre, prodotti editoriali e multimediali, tutti strettamente collegati con le specificità culturali, storiche e sociali del territorio regionale.

Art. 2 - Risorse

Nella seduta di giovedì 8 febbraio 2024 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione n. 20 ha stabilito di approvare il documento relativo alle "Linee d'indirizzo per la celebrazione della IX^a edizione del Capodanno dell'Annunciazione, prevedendo di dare attuazione alla legge regionale 9 aprile 2015 n. 46, proprio come contributo a sostegno di iniziative promosse da una pluralità di soggetti, destinando a tali celebrazioni, lo stanziamento massimo di euro 85.000,00, come di seguito indicato:

- euro 35.000,00 per il cofinanziamento di iniziative promosse da Amministrazioni locali;
- euro 50.000,00 per il cofinanziamento di iniziative promosse da istituzioni sociali private.

Art. 3 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono presentare domanda di concessione, per le finalità del presente bando, gli Enti locali, i Consorzi ed Enti gestori di parchi e aree naturali protette, Pro Loco, le Onlus, le Fondazioni senza scopo di lucro (sono escluse le fondazioni bancarie e le fondazioni istituite e disciplinate con legge regionale a prevalente partecipazione della Regione Toscana), le Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e le Associazioni culturali senza scopo di lucro, costituite entro il 31/12/2023, con sede legale e operativa in Toscana.
2. Le iniziative proposte, pena la non ammissibilità, devono essere realizzate per intero nel territorio della regione Toscana, nel periodo compreso tra **domenica 17 marzo e lunedì 8 aprile 2024**. Nel caso in cui l'iniziativa oggetto della domanda di compartecipazione abbia come oggetto la realizzazione di pubblicazioni a stampa (libri o cataloghi) e digitali, il termine di scadenza è fissato inderogabilmente al **31 luglio 2024**.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare una sola domanda di concessione, riferita ad un unico progetto.
4. Lo stesso progetto può essere realizzato da più soggetti, tra quelli indicati al comma 1, organizzati in forma associata. In questo caso deve essere individuato il soggetto capofila, che per il Consiglio regionale diventa referente amministrativo e responsabile dell'iniziativa proposta. Il soggetto capofila presenta al Consiglio regionale, in nome e per conto degli altri soggetti, la domanda di concessione della compartecipazione. In quanto soggetto beneficiario della compartecipazione economica, presenta il rendiconto dell'iniziativa indicato all'art. 12 e suddivide la compartecipazione erogata dal Consiglio regionale tra gli altri soggetti associati, così come indicato nel progetto iniziale. Tutti i soggetti associati devono essere compresi tra quelli indicati al comma 1, pena la non ammissibilità.

Art. 4 - Modalità di compilazione della domanda

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, che intendono partecipare al presente bando devono presentare la domanda di concessione, pena la non ammissibilità, esclusivamente utilizzando la procedura telematica reperibile sul sito web istituzionale del Consiglio regionale, all'indirizzo: <http://www.consiglio.regione.toscana.it/ctonline/> (www.consiglio.regione.toscana.it, sezione "Avvisi, bandi e gare").
2. Il modulo da compilare online ai fini della domanda di concessione è denominato "Domanda di concessione di una compartecipazione economica per la realizzazione di un'iniziativa". Per la compilazione della domanda è necessario attenersi scrupolosamente alle istruzioni pubblicate all'inizio della procedura telematica.
3. Completata la compilazione, la registrazione dei dati consente la generazione della domanda in formato pdf, che dovrà essere stampata ed inviata nelle modalità di cui al successivo art. 5. La sola compilazione della domanda, senza il conseguente invio ai sensi dell'art. 5, non costituisce titolo di partecipazione al bando.
4. La domanda si comporrà della seguente documentazione:
 - domanda di concessione completa dei dati del soggetto richiedente;
 - progetto, che dia conto degli obiettivi, dei tempi, dei luoghi e delle modalità di realizzazione, dei soggetti pubblici e/o privati coinvolti, del pubblico di riferimento, delle modalità e degli strumenti di comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa, presentato seguendo lo schema di compilazione presente nella procedura telematica;
 - piano previsionale di spesa, articolato in base alle voci di spesa che si ritiene di dover sostenere, comprensivo dei contributi, vantaggi economici e sponsorizzazioni concessi da altri soggetti pubblici e/o privati, con indicazione sia del costo complessivo dell'iniziativa, sia della compartecipazione economica richiesta al Consiglio regionale, presentato sul modello presente nella procedura telematica.
5. Si ricorda che la domanda, presentata, pena la non ammissibilità, nelle modalità di cui al precedente comma 1, deve essere completa della seguente documentazione:
 - solo per: Consorzi ed Enti gestori di parchi e aree naturali protette, Onlus, Fondazioni senza scopo di lucro, Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e Associazioni culturali senza scopo di lucro, che partecipano per la prima volta a un bando del Consiglio regionale della Toscana: copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente del soggetto richiedente, redatto nelle forme previste dalla legge, oppure, nel caso di soggetti privi di personalità giuridica, di altro documento attestante le finalità perseguite dal soggetto;

- solo per domande sottoscritte mediante firma autografa (in originale per invio a mezzo raccomandata A/R e scannerizzata per invio tramite modalità telematiche): copia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante – sottoscrittore;
 - copia della convenzione o accordo di collaborazione, nel caso in cui la domanda di concessione sia presentata dall'ente/soggetto capofila di un gruppo di soggetti che promuovono in forma associata la stessa iniziativa (art. 3, comma 4). In alternativa, la domanda può essere corredata da una dichiarazione resa dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che formano l'associazione, da cui risulti espressamente l'accordo di collaborazione e l'individuazione del soggetto capofila.
6. La domanda di concessione, pena la non ammissibilità, deve essere firmata dal legale rappresentante o dal dirigente competente (per gli enti locali), in uno dei seguenti modi:
- per invio tramite raccomandata: firma autografa, obbligatoriamente corredata della copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
 - per invio tramite procedure informatiche: la documentazione dovrà essere inviata in formato pdf e dovrà essere firmata con firma digitale. Potrà non essere firmata digitalmente se sottoscritta con firma autografa su carta, in forma estesa e leggibile e non soggetta ad autenticazione, successivamente scannerizzata e accompagnata da un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.¹

Art. 5 - Termini e modalità di trasmissione della domanda

1. La domanda di concessione generata in modo automatico al termine dell'inserimento di tutti i dati in modalità telematica, come stabilito all'art. 4 del presente bando, completa della documentazione obbligatoria, **dovrà essere inviata** al Consiglio regionale, **pena la non ammissibilità, entro e non oltre venerdì I marzo 2024**, in una delle seguenti modalità:
 - a) tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente, all'indirizzo consiglioregionale@postacert.toscana.it;
 - b) a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo: "Ufficio Archivio e Protocollo del Consiglio regionale della Toscana", via Cavour n. 4 - 50129 Firenze. **Fa fede la data del timbro postale;**

L'invio attraverso le procedure informatiche sopra indicate dovrà avvenire in un'unica trasmissione o, in caso di difficoltà di carattere tecnico, con più trasmissioni effettuate in stretta sequenza temporale. Per le modalità di invio di cui al punto a), si specifica che i documenti

¹ Art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

dovranno riportare quale oggetto dell'invio: *"Domanda di partecipazione "bando Capodanno dell'Annunciazione 2024"*.

Gli Enti pubblici dovranno obbligatoriamente scegliere l'invio a mezzo posta elettronica certificata. Per l'invio di cui al punto b), sulla busta che contiene la domanda deve essere riportata la dicitura: *"Bando Capodanno dell'Annunciazione 2024"*, nonché la denominazione e l'indirizzo del soggetto richiedente.

6. Le domande inviate successivamente alla data indicata al comma 1, mancanti di firma sull'istanza o con documentazione incompleta o che saranno compilate in modo non conforme a quanto previsto all'art. 4 del presente bando, non potranno essere ammesse a valutazione e quindi saranno considerate inammissibili.
7. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento della domanda, per eventuali disguidi imputabili al richiedente o a terzi, al caso fortuito o di forza maggiore.
8. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (disciplina dell'imposta di bollo) sulla domanda deve essere apposta obbligatoriamente, salvo i casi di esenzione, una marca da bollo di euro 16,00 avente data di emissione antecedente o contestuale a quella di sottoscrizione della domanda. Dall'obbligo di adempiere all'imposta di bollo sono escluse le Pubbliche Amministrazioni, nonché le Onlus, ai sensi dell'allegato B - Tabella, art. 27 bis del D.P.R. n. 642/1972. Tra i casi di esenzione si segnala quanto previsto dall'art. 82, comma 5, del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 che stabilisce l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per tutti i soggetti facenti parte del "Terzo settore". Se l'esenzione è dovuta ad una causa diversa da quelle qui indicate, si chiede di specificarne il riferimento normativo.
9. La presentazione della domanda di concessione comporta l'accettazione incondizionata di tutte le prescrizioni del presente bando.

Art. 6 - Requisiti di ammissibilità

1. La domanda di concessione, corredata della documentazione obbligatoria, è ritenuta ammissibile a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di seguito indicati:
 - a) il soggetto richiedente alla data di presentazione della domanda di concessione deve possedere tutti i requisiti formali che lo certifichino, ai sensi di legge, come una organizzazione compresa tra quelle indicate all'art. 3, comma 1;
 - b) il soggetto richiedente deve essere in possesso della capacità a contrarre con la PA, da dichiarare in sede di domanda;

- c) il soggetto richiedente deve avere sede legale e operativa in Toscana;
- d) la domanda di concessione deve essere redatta esclusivamente in modalità telematica, conformemente a quanto previsto all'art. 4 del presente bando e firmata dal legale rappresentante o dal dirigente competente (per gli enti locali), secondo le modalità indicate all'art. 4, comma 6;
- e) la domanda di concessione, corredata della documentazione obbligatoria, **deve essere inviata al Consiglio regionale entro e non oltre venerdì 1 marzo 2024**, secondo le modalità indicate agli artt. 4 e 5;
- f) l'accesso del pubblico all'iniziativa - per la quale il soggetto richiedente presenta la domanda di concessione - e ai materiali prodotti nell'ambito della stessa iniziativa, deve essere gratuito. Quest'ultima disposizione può essere derogata solo qualora l'eventuale concorso economico richiesto ai partecipanti sia interamente devoluto per finalità di beneficenza. In tal caso, alla domanda di compartecipazione deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesta che il concorso finanziario sarà interamente devoluto per beneficenza, indicando in modo esplicito i dati anagrafici del soggetto beneficiario. Qualora il progetto presentato preveda la realizzazione di una pubblicazione, questa deve essere distribuita gratuitamente e non potrà avere un prezzo di copertina;
- g) tutte le attività risultanti dalla proposta progettuale, inerenti all'iniziativa per la quale è stata presentata la domanda di concessione, dovranno svolgersi nel seguente arco temporale: da **domenica 17 marzo a lunedì 8 aprile 2024**, salvo quanto previsto al precedente art. 3, comma 2, per le pubblicazioni (sia a mezzo stampa che in formato digitale);
- h) l'iniziativa deve essere realizzata interamente nell'ambito del territorio toscano.

Art. 7 - Valutazione delle domande

1. Il Settore competente verifica l'ammissibilità delle domande ai sensi degli artt. 3, 4, 5 e 6 del presente bando.
2. Le proposte progettuali ritenute ammissibili saranno valutate dal Settore competente alla luce dei criteri di seguito indicati, sulla base dei punteggi di cui al successivo art. 8:
 - a) pertinenza;
 - b) qualità;
 - c) sostenibilità finanziaria;
 - d) comunicazione e promozione dell'iniziativa;

3. Costituisce requisito di ammissibilità la pertinenza del progetto presentato al tema del “Capodanno dell’Annunciazione”.
4. In caso di domande non ammissibili sarà data formale comunicazione ai soggetti richiedenti da parte del Settore competente.

Art. 8 - Criteri di valutazione delle domande

1. Il Settore competente, a conclusione del procedimento istruttorio, predispone l’elenco delle proposte progettuali esaminate, con l’indicazione dei punteggi attribuiti e della compartecipazione finanziaria concedibile, sulla base dei criteri di seguito indicati:

1° criterio: pertinenza del progetto (fino a un massimo di 50 punti), con riferimento a:

- 1) livello di pertinenza del progetto sia in rapporto alla celebrazione, sia alla effettiva valorizzazione di questa ricorrenza e alla sua promozione nel territorio anche con riferimento alla valorizzazione, alla storia o riscoperta delle tradizioni tipiche, fino ad un massimo di 50 punti, così declinati: da 0 a 10 = non pertinente; da 11 a 20: poco pertinente; da 21 a 30: abbastanza pertinente; da 31 a 40: pertinente/buon progetto; da 41 a 45: molto pertinente; da 46 a 50: progetti di rilevanza regionale che prevedono la partecipazione “in rete”;

2° criterio: qualità del progetto (fino a un massimo di 25 punti), con riferimento a:

- a) qualificazione dei soggetti individuati per la realizzazione del progetto (da 0 a 5 punti);
- b) chiarezza espositiva e completezza descrittiva delle attività nelle quali si articola la proposta (da 0 a 10 punti);
- c) qualità e originalità della proposta progettuale, fino ad un massimo di 10 punti, (destinando il punteggio di 10 punti, solo ai progetti ritenuti ottimi sotto il profilo qualitativo);

3° criterio: comunicazione e promozione dell’iniziativa (fino ad un massimo di 10 punti) con particolare riguardo:

- a) all’attività di promozione e comunicazione su stampa, radio, televisioni, web e social network (da 0 a 5 punti);
- b) alla distribuzione di prodotti editoriali e/o multimediali (da 0 a 5 punti);

4° criterio: sostenibilità finanziaria dell’iniziativa (fino ad un massimo di 15 punti), con particolare riguardo:

- a) alla congruenza del piano previsionale di spesa in rapporto agli obiettivi e alle attività svolte (da 0 a 10 punti);

- b) alla capacità di finanziamento attraverso risorse economiche proprie e/o concesse da altri soggetti rispetto al costo totale del progetto (da 0 al 30%, punti 0; dal 31% al 50%, punti 2; oltre il 50%, punti 5).

Al fine di valorizzare e premiare le proposte più meritevoli sotto il profilo qualitativo, ai progetti che ottengono un punteggio inferiore a 60 punti non sarà concesso alcun contributo.

2. L'elenco delle proposte progettuali, con l'indicazione dei punteggi attribuiti e della compartecipazione economica concedibile, sulla base dei criteri di sopra indicati è approvato dal dirigente del settore competente con proprio decreto.
3. Qualora la somma totale delle compartecipazioni erogabili dovesse superare lo stanziamento complessivo di euro 85.000,000 (di cui euro 35.000,00 per le amministrazioni locali ed euro 50.000,00 per le istituzioni sociali private), gli importi concedibili a ciascun avente diritto potranno essere proporzionalmente ridotti in misura percentuale rispetto al superamento del limite degli stanziamenti sopraindicati.

Art. 9 - Compartecipazione, risorse disponibili e modalità di utilizzazione del logo del Consiglio

1. L'importo delle singole compartecipazioni non potrà superare l'80% delle spese ammissibili, rilevabili in fase istruttoria dal piano previsionale di spesa e comunque non potrà superare l'importo di **3.500,00 euro per le sole istituzioni sociali private**. Nel caso in cui l'iniziativa sia promossa da due o più soggetti in forma associata, nell'ambito di un accordo di collaborazione da allegare alla domanda di concessione, l'importo, fermo restando l'80% delle spese ammissibili, non potrà superare la somma di **5.000,00 euro per le sole istituzioni sociali private**. Nel caso in cui non si allega la documentazione di cui all'art. 3, comma 4, l'importo massimo del cofinanziamento erogabile rimane di euro 3.500,00.
2. La somma complessivamente stanziata dal Consiglio regionale per la concessione di compartecipazioni economiche ai soggetti beneficiari di cui all'art. 3, comma 1, ammonta ad euro 85.000,00, così suddivise:
 - euro 35.000,00 a favore di progetti promossi da enti locali;
 - euro 50.000,00 a favore di progetti promossi da istituzioni sociali private.
3. La concessione della compartecipazione ai soggetti ammessi a valutazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva rispetto al versamento dei contributi INPS e INAIL da parte dei soggetti sottoposti a obblighi contributivi, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ai sensi della l.r. 40/2009, art.49 bis, che stabilisce per il Consiglio l'obbligo di acquisire il DURC prima del provvedimento di concessione e in

fase di liquidazione.² Le istituzioni sociali private richiedenti, dovranno accertarsi di essere in possesso di DURC regolare, in modo da consentire al competente ufficio di acquisire in tempi brevi il suddetto documento, attraverso le piattaforme informatiche INPS-INAIL.

4. Il Settore competente pubblica sul sito nella sezione “Avvisi, bandi e gare” l’elenco delle compartecipazioni concesse ai soggetti beneficiari e trasmette con posta elettronica il logo del Consiglio regionale con le relative modalità di utilizzo. Il materiale informativo, pubblicitario e di comunicazione dell’iniziativa/progetto per la/il quale è stata concessa la compartecipazione **deve riportare la dicitura “con il contributo del Consiglio regionale” ed il logo del Consiglio.**
5. Il logo del Consiglio concesso nell’ambito delle celebrazioni del “Capodanno dell’Annunciazione” può essere utilizzato solo nell’ambito del progetto per il quale è stata concessa la compartecipazione, escluso qualsiasi altro utilizzo, pena la revoca della compartecipazione concessa, fatta salva ogni altra azione posta a tutela dell’immagine del Consiglio regionale.
6. Nel caso in cui il soggetto proponente presenti la domanda di concessione per la stampa di un volume, il soggetto proponente ha la piena disponibilità dei contenuti del volume e ne assume la piena responsabilità, sollevando il Consiglio regionale da ogni responsabilità verso terzi.
7. Il soggetto beneficiario solleva il Consiglio regionale della Toscana da ogni responsabilità verso terzi per fatti connessi al progetto.

Art. 10 - Spese ammissibili e non ammissibili a compartecipazione

1. Per spese ammissibili si intendono tutti i costi riferibili all’arco temporale dell’organizzazione e realizzazione del progetto, direttamente coerenti con l’oggetto della compartecipazione e connessi alla realizzazione delle attività contemplate nel progetto. In sede di rendiconto tali costi devono risultare sostenuti dal soggetto richiedente o dai soggetti contitolari del progetto, in caso di presentazione dell’iniziativa o progetto in forma associata.
2. Sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:
 - direttamente e strettamente riferibili all’attuazione dell’iniziativa;
 - direttamente intestate al soggetto beneficiario: non sono ammessi scontrini fiscali;
 - risultanti effettivamente sostenute e documentate ai sensi della normativa vigente;

² L’obbligo di acquisizione del DURC non si applica agli enti e ai soggetti pubblici compresi nella ricognizione effettuata dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), salvo il caso in cui agiscano in qualità di operatore economico. (v. art. 3, co. 2, l.r. n. 1/2019).

- individuabili in una o più delle seguenti tipologie:

- acquisto di beni strumentali non durevoli;
- canone di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o strutture. L'affitto dei locali deve riferirsi a contratti posti in essere appositamente per l'evento e non a contratti o a convenzioni preesistenti alla data di presentazione della domanda;
- allestimento dei locali, impianti e strutture, scenografie, attività di montaggio e smontaggio;
- pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video);
- servizi editoriali e tipografici per la stampa di volumi;
- premi e riconoscimenti;
- compensi per relatori, conferenzieri e artisti, la cui prestazione fa parte del programma dell'iniziativa, e le relative spese di viaggio, vitto ed alloggio;
- rimborsi spese e compensi ad amministratori, dirigenti, dipendenti e soci del soggetto beneficiario, limitatamente all'attività prestata in relazione al progetto approvato, di cui dovrà essere resa dettagliata giustificazione in sede di rendiconto;
- contributi erogati da istituzioni sociali private ad altre istituzioni sociali private per la realizzazione, in tutto o in parte, dell'iniziativa, oggetto di domanda, fino ad un massimo di euro 300,00;
- organizzazione e segreteria, calcolate forfettariamente nella misura massima del 10% del totale delle spese ammissibili, rilevabili dal piano previsionale di spesa, solo ed esclusivamente per le istituzioni sociali private.

3. Non sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:

- acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
- acquisto di beni mobili registrati;
- acquisto di beni durevoli;
- mera liberalità di qualunque genere, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della l.r. 4/2009;
- contributi erogati da istituzioni sociali private ad altre istituzioni sociali private per la realizzazione, in tutto o in parte, dell'iniziativa, oggetto di domanda, nella misura eccedente l'importo di euro 300,00.

Art. 11 - Cumulabilità della compartecipazione finanziaria

1. La compartecipazione finanziaria concessa dal Consiglio regionale è cumulabile con contributi, vantaggi economici e sponsorizzazioni concesse da altri soggetti pubblici e/o privati per la stessa iniziativa, fino alla concorrenza del costo totale della stessa.
2. Eventuali contributi, ausili finanziari e vantaggi economici ricevuti da altri soggetti pubblici e/o privati per la realizzazione dell'iniziativa o del progetto devono essere indicati nel rendiconto di cui al successivo art. 12, riportando l'importo e la denominazione del soggetto.

Art. 12 -Rendiconto e liquidazione della compartecipazione

1. Il soggetto/ente beneficiario entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla conclusione dell'iniziativa deve presentare al Consiglio regionale il rendiconto dell'iniziativa, redatto sulla base del modello di rendiconto (all. 1) reperibile sul sito nella sezione "Avvisi, bandi e gare", comprendente i documenti di seguito indicati e firmato dal legale rappresentante, (o dirigente competente per le amministrazioni locali) a pena di non liquidazione:
 - relazione puntuale e dettagliata dello svolgimento dell'iniziativa, allegando copia del materiale di comunicazione e pubblicizzazione realizzato;
 - rendiconto finanziario dell'iniziativa contenente la descrizione dettagliata di tutte le spese sostenute per la realizzazione (all. 1). Il rendiconto deve essere coerente con il piano previsionale di spesa di cui all'art. 4, comma 4, redatto in sede di domanda. Al rendiconto devono essere allegati:
 - per le Amministrazioni locali: l'indicazione dei mandati di pagamento per un importo corrispondente al 100% delle spese sostenute, come da piano previsionale di spesa, secondo lo schema contenuto nel modello di rendiconto;
 - per le Istituzioni sociali private: copie quietanzate dei relativi giustificativi di spesa, per un importo corrispondente al 100% delle spese sostenute, come da piano previsionale di spesa.

Non potrà comunque essere liquidata una compartecipazione superiore all'80% della spesa complessiva effettivamente sostenuta, risultante dal rendiconto di spesa e documentata dai relativi giustificativi.

Nel caso in cui il ricavato dell'iniziativa sia stato devoluto in beneficenza, secondo quanto dichiarato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f), il rendiconto deve essere corredato anche dalla documentazione contabile probatoria dell'avvenuto versamento al soggetto beneficiario dichiarato.

2. La documentazione di cui al precedente comma 1 deve essere inviata al Consiglio regionale con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda, di cui all'art. 5, comma 1, con la dicitura "Rendiconto Capodanno dell'Annunciazione 2024".
3. Nel caso in cui l'iniziativa sia realizzata da più soggetti in forma associata, il rendiconto di cui al comma 1, deve essere presentato dal soggetto capofila ai sensi dell'art. 3, comma 4.
4. Il Consiglio regionale eroga al soggetto beneficiario la compartecipazione economica in un'unica soluzione.
5. Nel caso in cui la compartecipazione economica sia stata concessa per la stampa di un volume, il beneficiario è tenuto ad inviare almeno 5 (cinque) copie dell'opera al Settore "Iniziative istituzionali e contributi. Rappresentanza e cerimoniale. Tipografia", via Cavour n. 4 - 50129 Firenze.

Art. 13 - Revoca o rideterminazione della compartecipazione concessa

1. Il Settore competente può revocare la compartecipazione economica concessa nei seguenti casi:
 - mancata conclusione dell'iniziativa entro il termine di cui all' art. 3, comma 2, salvo giustificati motivi;
 - inosservanza delle modalità di utilizzazione del logo del Consiglio regionale o uso improprio dello stesso;
 - inosservanza dell'obbligo dell'accesso gratuito all'iniziativa e ai materiali prodotti nell'ambito della stessa, di cui all' art. 6, comma 1, lettera f);
 - mancata indicazione nel rendiconto dei contributi, ausili economici e sponsorizzazioni ricevuti, di cui all'art. 11;
 - mancata presentazione del rendiconto secondo le modalità e i termini di tempo previsti, ai sensi dell'art. 12;

2. Il Settore competente procede d'ufficio alla rideterminazione della compartecipazione economica concessa nei seguenti casi:
 - nell'ipotesi in cui la spesa complessiva, effettivamente sostenuta, risultante dal rendiconto e documentata dai relativi giustificativi, non rispetti la percentuale massima di compartecipazione concedibile dal Consiglio regionale, di cui all'art. 9, comma 1;
 - nei casi in cui la somma della compartecipazione e dei contributi ottenuti da altri soggetti sia superiore al costo dell'iniziativa;
 - nei casi in cui venga a mancare l'accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto o dell'iniziativa rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente bando.

Art. 14 - Verifiche e controlli

1. Il Consiglio regionale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell'art. 71 e segg. del D.P.R. 445/2000 e sulle autocertificazioni presentate dai soggetti beneficiari a rendiconto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In caso di non veridicità di fatti o informazioni presenti nella dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio concesso ai sensi del D.P.R. 445/2000 sopra indicato, ferme restando le sanzioni penali previste.

Art. 15 – Pubblicità e comunicazioni

1. Il bando e la modulistica sono scaricabili dal sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo: www.consiglio.regione.toscana.it nella sezione "Avvisi, bandi e gare" e sul BURT. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Settore "Iniziative istituzionali e contributi. rappresentanza e cerimoniale. Tipografia", contattando:
 - Ilenia Falaschi – 055/23.87.880 i.falaschi@consiglio.regione.toscana.it
 - Daniele Graziani – 055/23.87.635 d.graziani@consiglio.regione.toscana.it
 - Sara Monti – 055/23.87.628 s.monti@consiglio.regione.toscana.it
 - Cinzia Sestini – 055/23.87.285 c.sestini@consiglio.regione.toscana.it
(Responsabile del Procedimento)
2. L'elenco delle compartecipazioni finanziarie concesse sarà approvato con apposito provvedimento del dirigente del Settore Iniziative istituzionali e contributi. Rappresentanza e cerimoniale. Tipografia, del Consiglio regionale e pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione "Avvisi, bandi e gare". Sul medesimo sito sarà inoltre pubblicata ogni eventuale, ulteriore, comunicazione riferita al bando in oggetto. È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione del suddetto sito.
3. Ai soggetti le cui domande non sono state ammesse a contributo viene data comunicazione formale dal competente ufficio. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della citata comunicazione, dovuto ad indirizzi o recapiti errati forniti dai soggetti beneficiari in sede di domanda.

Art. 16 –Trattamento dei dati personali

1. Le compartecipazioni concesse ed erogate in ciascun esercizio finanziario sono pubblicate sul sito web del Consiglio regionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza, e comunque, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 i dati personali, raccolti ai fini dello svolgimento del presente Bando, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Il Consiglio regionale della Toscana è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Cavour, 2 - 50129 Firenze; consiglioregionale@postacert.toscana.it).
3. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dal

Bando. I dati raccolti saranno utilizzati solo per finalità promozionali ai fini della redazione del programma regionale degli eventi.

4. I dati raccolti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Iniziative istituzionali e contributi. Rappresentanza e cerimoniale. Tipografia) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
5. Il soggetto titolare dei dati ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it). Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535>).

Art. 17 - Responsabile del Procedimento

1. Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Cinzia Sestini, funzionario del Settore Iniziative istituzionali e contributi. Rappresentanza e cerimoniale. Tipografia.
2. Il Settore competente, ai fini del presente Bando, è il Settore Iniziative istituzionali e contributi. Rappresentanza e cerimoniale. Tipografia.
Dirigente: dott.ssa Senia Bacci Graziani.
3. Responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti beneficiari è il dirigente del Settore *Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto*, dott.ssa Senia Bacci Graziani - e-mail: s.baccigraziani@consiglio.regione.toscana.it.